

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali » (570) (D'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli):

PRESIDENTE	Pag. 43, 45
BURTULO, relatore alla Commissione	44
MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa	45

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali » (570), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali », d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli.

Ricordo che nella seduta del 20 dicembre 1972 la Commissione esaminò il disegno di legge in sede referente, dandomi infine mandato di chiederne al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante. Poichè mi è stata comunicata tale assegnazione da parte del Presidente del Senato, procediamo alla discussione.

Prego il senatore Burtulo di voler riassumere i termini della relazione già da lui svolta nella ricordata seduta.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come ha ricordato il Presidente, il disegno di legge è stato già esaminato dalla nostra Commissione in sede referente. In tale occasione, tutti hanno espresso avviso favorevole e si sono associati alla richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Come ho avuto occasione, in precedenza, di riferire alla Commissione illustrando il disegno di legge in sede referente, noi ci troviamo di fronte, in effetti, ad una interpretazione autentica, poichè la norma di cui proponiamo l'accoglimento è attualmente seguita come prassi dall'Amministrazione. La necessità di provvedere con un'apposita disposizione di legge è determinata dal fatto che una precedente norma introdotta al terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, a causa di un mero errore tipografico, è stata considerata come un comma a sè stante, invece di un periodo di un più ampio comma.

Cercherò di chiarire meglio la questione. Con legge 27 febbraio 1958, n. 295, è stato aggiunto al terzo comma dell'articolo 39 della citata legge di avanzamento degli ufficiali il seguente periodo: « Gli ufficiali compresi nelle aliquote di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità, anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 ». In tutti i testi che riportano la formulazione del predetto terzo comma, il periodo aggiunto è riprodotto come comma a sè stante. Successivamente, fu emanata la legge 21 marzo 1969, n. 97, con il fine di eliminare taluni inconvenienti riscontrati nella determinazione delle aliquote di avanzamento. Ciò è chiaramente indicato dalla relazione che accompagna il relativo disegno di legge, così come è chiaramente precisato che la norma stessa avrebbe

dovuto integrare il testo del terzo comma dell'articolo 39, senza sostituirlo.

L'Amministrazione militare, in relazione a quanto sopra precisato — cioè che il periodo aggiunto all'articolo 39, terzo comma, della legge di avanzamento costituirebbe comma a sè stante per il modo come tipograficamente è stato riportato nel testo ufficiale aggiornato, di corrente consultazione da parte di tutti (il Parlamento non appronta testi di legge aggiornati, il che avrebbe potuto evitare una diversa valutazione) —, ha sempre interpretato la suddetta disposizione della legge di avanzamento, dopo la data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1969, n. 97, secondo i criteri adottati in precedenza; nè il Governo ha mai ritenuto o proposto, in sede di discussione di quel provvedimento integrativo, di modificare tale normativa, che era stata introdotta allo specifico scopo di ampliare le aliquote.

Tuttora l'Amministrazione ritiene valido come comma a sè stante il suddetto periodo aggiunto, per cui, ai fini dell'avanzamento a scelta nei gradi con quadri biennali, determina l'aliquota al 31 ottobre, considerando l'ufficiale in organico anche se al successivo 31 dicembre sarà collocato in soprannumero. In tal modo l'ufficiale collocato in soprannumero, nei gradi con quadri biennali, dichiarato idoneo e non iscritto prima del 31 dicembre, può essere valutato in tale posizione di anno in anno fino a quello della formazione del quadro (una o due valutazioni al massimo) per essere promosso a disposizione se non iscritto in quadro (ultimo comma dell'articolo 48 della legge di avanzamento).

Gli intendimenti della legge 21 marzo 1969, n. 97, sono stati dunque travisati, perchè essi non miravano certamente a sopprimere le norme aggiunte dalla legge del 1958, ma ad integrare quelle del testo originario del già ripetutamente citato terzo comma dell'articolo 39, in quanto evidentemente anche per il proponente della legge n. 97 del 1969 le modifiche della precedente legge numero 295 del 1958 dovevano essere considerate, così come da tutti gli organi amministrativi e governativi, comma a sè stante.

Tutto lascia pertanto fondatamente supporre che l'abrogazione del comma aggiunto con la legge n. 295 del 1958 sia il prodotto di un evento assolutamente involontario, causato da impropria terminologia o da errore materiale.

È quindi necessario integrare la normativa con il ripristino, mediante legge di interpretazione autentica, del periodo eliminato, per consentire all'Amministrazione della difesa di continuare nell'attuale applicazione della normativa ai casi di specie, secondo i principi della legge di avanzamento normalizzato; e ciò per evitare eventuali contestazioni da parte della Corte dei conti.

Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge e auspico che la Commissione voglia confermare il parere favorevole espresso in sede referente.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Burtulo per la sua esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N T I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli intende risolvere effettivamente il problema illustrato dal relatore, mediante un'interpretazione autentica della legge 21 marzo 1969, n. 97, richiamata dal disegno di legge in discussione.

Il Governo pertanto, ribadendo quanto ha già dichiarato in sede referente, si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, è integrato con il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.